TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI
Sezione Distaccata di ACQUAVIVA DELLE FONTI

SENTENZA A SEGUITO DI DIBATTIMENTO
(Art.559 C.P.P.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Acquaviva delle Fonti dr. Giuseppe Battista nell'udienza del 31/3/11 ha pronunciato la seguente

SENTENZA
NEI CONFRONTI DI

. n.5/3/76 in ed ivi res.te

alla via

-libero contumace-

IMPUTATO

del reato di cui all'art.8 d.lgs 74/00, perché in qualità di amministratore unico della ha emesso relativamente agli anni 2001 e 2002 fatture relative ad operazioni inesistenti (in particolare a persone decedute) per un importo superiore ad € 154.937,00.

In Santeramo in Colle il 17/10/2003

N.___30/11____Sente
N.___125/07__ Reg.Di
N._17110/03 Reg.Not.
N._____Reg.

Depositata in Cancelleria
il 23-6-11 (art.544co.3°
Il Cancelliere

Comunicazione al P.G.
il .....

Notifica al contumace
il.....
il.....

Prodotta impugnazione
il.....
da.....
il.....
da.....

Divenuta irrevocabile
il.....
per.....
il.....
per.....
il.....
per.....
Il Cancellie

Estratto al P.M. per esec
il .....
N. ..... Reg. e

N. ..... Reg.

Campione penale
N. .....

Scheda Casellario redat
il.....per..
il.....per..

Con l'intervento del P.M. On. Avv. D. Russo che ha chiesto la condanna ad anni due e mesi sei di reclusione.

Con l'intervento del difensore di fiducia avv. Aldo Fornari da Bari che ha chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto ex art.530 cpv. c.p.p. ed in subordine minimo della pena e benefici di legge.

MOTIVAZIONE

Ritiene questo giudicante che, alla luce delle risultanze della compiuta istruttoria, il prevenuto debba essere mandato assolto dall'imputazione a lui ascritta.

E' noto, che l'art. 8 del D. Lgs n. 74/2000, contestato al punisce la condotta di chi *al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*

Si tratta, dunque, di un reato a dolo specifico, che richiede la specifica finalità di favorire l'altrui evasione fiscale.

Nel caso di specie, l'esame del teste (maresciallo della guardia di finanza, escusso all'udienza del 16.5.2008) ha consentito di apprendere che, in esito ad una verifica tributaria nei confronti della società ' ", della quale il prevenuto era legale rappresentante, si era accertata l'emissione di varie fatture per operazioni sicuramente inesistenti dal punto di vista soggettivo, in quanto riferite a soggetti deceduti o del tutto sconosciuti ai servizi di anagrafe dei rispettivi comuni di (presunta) residenza. E' stata prodotta in sede istruttoria una lista di quindici delle quali nei confronti delle quali erano state emesse fatture, ma che erano sicuramente decedute in epoca anteriore, come attestato dai relativi certificati di morte, anch'essi acquisiti. Nel corso dell'istruttoria è stato altresì ascoltato (udienza del 23.11.2009) il fratello dell'imputato, il quale ha riferito di essere lui, in realtà, a gestire la società, curandone la contabilità. L'esame è stato doverosamente interrotto ex art. 63 c.p.p. ed è oggi ripreso con l'assistenza di un difensore; il ha ribadito di essere lui l'effettivo gerente la società, senza fornire – tuttavia – alcuna valida spiegazione a riguardo delle fatture emesse nei confronti di persone inesistenti, salva la "laconica" affermazione di aver *scritto i nomi che gli dicevano.* Il teste a discarico commercialista dell'azienda, ha anch'egli affermato di aver sempre interloquito con il limitandosi il di lui fratello ed odierno imputato a firmare gli atti afferenti ai periodici adempimenti contabili.

Tale ultima circostanza, per altro, non varrebbe ad escludere di per sé la penale responsabilità del quanto meno a titolo di concorso nelle condotte poste in essere dal fratello; per altro verso, l'auto-assunzione di responsabilità da parte del suscita non poche perplessità, trattandosi di elemento

conoscitivo sul quale è praticamente impossibile esperire alcuna seria verifica (non può, infatti accertarsi in alcuna maniera se davvero l'imputato fosse un mero prestanome). Si aggiunga, poi, che si è trattato di un'assunzione di colpa sostanzialmente priva di rischi, posto che l'eventuale reato a carico del dichiarante, in assenza di atti interruttivi, sarebbe in ogni caso (e abbondantemente) prescritto.

L'assoluzione dell'imputato, tuttavia, s'impone per un differente motivo.

S'è visto che il reato *de quo* richiede il fine di favorire l'altrui evasione fiscale, non essendo favorevole la mera allegazione di fatture relative ad operazioni inesistenti. Non ignora questo giudice che, *in tema di reati finanziari e tributari, il reato di emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti, è configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, sia per l'ampiezza della norma che si riferisce genericamente ad "operazioni inesistenti", sia perché anche in tal caso è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma in esame, ovvero consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto* (cfr. Cass. Pen., Sez. 3ª, n. 20353 del 17/03/2010 - 28/05/2010, Bizzozzero e altro, fattispecie di indicazione in fattura di acquirente diverso da quello effettivo). E, tuttavia, nel caso di specie neppure è dato sapere chi siano stati gli eventuali beneficiari delle false fatturazioni, né se – in concreto – esse fossero davvero finalizzate a favorire terzi in non meglio precisate frodi fiscali.

Per tali motivi l'imputato va mandato assolto perché il fatto non costituisce reato

La molteplicità dei processi non consente la redazione immediata della motivazione della presente sentenza in camera di consiglio.

P.Q.M.

Il Giudice

Visto l'art. 530 cpv c.p.p. assolve dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni novanta.

Acquaviva delle Fonti, 31.3.2011

Il Giudice
(dr. Giuseppe Battista)

Il funzionario giudiziario
dr. C. Losito

SEZ. ACQUAVIVA DELLE FONTI TRIBUNALE DI BARI